

Prot. 3675 del 25/11/2013



TRIBUNALE DI PADOVA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati;
- che l'art. 165 cp prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte del condannato di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità viene individuato nel Comune di

TRA:

a.. il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Sergio Fusaro

Presidente ~~del~~ del Tribunale di Padova, giusta la delega di cui in premessa;

b.. il Comune di Villanova di Camposampiero nella persona del Sindaco in carica pro tempore, Dott. Cristian Bottaro, nato a Camposampiero il 31.01.1986, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, ubicata in Via Caltana n. 156, 35010 Villanova di Camposampiero (PD);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Villanova di Camposampiero di seguito definito Comune, consente che un numero non superiore a 5 soggetti ai quali sia applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle disposizioni in premessa citate, svolga contemporaneamente tale attività presso i servizi del Comune di

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività.

Le attività da svolgere presso le strutture di pertinenza del Comune vengono individuate per dar modo agli imputati o condannati di svolgere un lavoro di pubblica utilità che abbia una valenza educativa.

Art. 2

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta:

- in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale
- secondariamente nell'area dei servizi sociali o nel settore della manutenzione del territorio (ad es.: manutenzione di aree verdi; pulizia di aree pubbliche e strade; sorveglianza ai passaggi pedonali nei pressi di istituti scolastici; assistenza a soggetti anziani o in condizioni disagiate)

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nel decreto penale e nella sentenza;

In essi il Giudice indica, su richiesta dell'interessato, il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità nonché la struttura dove sarà svolto, con specificazione del calendario della prestazione, concordato con il comune, comprensivo delle ore lavorative previste per ogni giornata, e dell'indicazione del soggetto incaricato di coordinare le prestazioni lavorative e di redigere la relazione finale sul lavoro svolto.

Copia del decreto o della sentenza vengono trasmessi al Servizio Segreteria- Affari Generali del Comune di Villanova di Camposampiero per l'avvio degli adempimenti successivi.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, salvo che il condannato richieda espressamente di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore, compatibilmente con gli orari individuati dalla struttura di riferimento.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore giornaliere.

Fermo quanto sopra, il programma del lavoro di pubblica utilità sarà predisposto compatibilmente con le esigenze di famiglia, di lavoro, di studio dell'interessato.

Art. 4

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità, deve nominare un soggetto, di seguito denominato "tutor" incaricato di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire al condannato le relative istruzioni ex art. 2 co. 2 DM 26.3.2011.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune si impegna a fornire al condannato la necessaria formazione (che deve essere propedeutica al servizio) assicurando il rispetto delle norme, ivi incluse quelle in materia di sicurezza e tutela nell'ambiente di lavoro, predisponendo le misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e morale, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune presso il quale viene svolto il lavoro di pubblica utilità si impegna affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze del Comune.

E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Villanova di Camposampiero l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive (cfr. art. 2 co. 2 DM 26.3.2001).

A cura del Comune il condannato viene sottoposto, prima dell'inizio del lavoro, a visita medica da parte del medico competente, ai sensi del Dlgs.626/1994 e successive modifiche, anche al fine di adottare eventuali misure di profilassi.

Art. 5

Il tutor darà notizia tempestivamente al Giudice che procede di ogni infortunio che dovesse verificarsi durante lo svolgimento dell'attività.

La data di inizio delle attività e quella di fine attività sono immediatamente comunicate dal tutor all'organo incaricato di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità indicato dal Giudice nel decreto o nella sentenza.

Il "tutor" è tenuto a comunicare per iscritto in tempo reale all'organo incaricato della vigilanza le violazioni del programma da parte del condannato, le assenze alle attività, ivi comprese quelle per motivi di salute documentate da certificato medico, l'irregolare e/o negligente prestazione dell'attività, ovvero gli impedimenti allo svolgimento concordato della prestazione, trasmettendo documentazione giustificativa, ove esistente, per consentire all'organo designato alla vigilanza di darne comunicazione al Giudice competente.

Il lavoro dell'imputato o del condannato è registrato mediante foglio firma giornaliero.

Le ore di lavoro di pubblica utilità non prestate per impedimento legittimo saranno computate e svolte una volta cessata la causa che ha determinato la sospensione, affinché sia **effettivamente dato adempimento al programma**.

Il "tutor" al termine dell'esecuzione della pena dovrà infine redigere e trasmettere tempestivamente al Giudice che procede una relazione che documenti l'adempimento della prestazione da parte del condannato



Art. 6

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale dallo stesso Ministro delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento del Comune.


Art. 7

La presente convenzione sarà valida sino al 31.12.2014 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

per il Tribunale

Il Presidente
Dott. Sergio Pissaro



per il Comune

Il Sindaco
Dott. Cristian Bottaro

